20019-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 519
Gaetano De Amicis		UP 5/4/2022
Riccardo Amoroso		
Benedetto Paternò Raddusa	-Relatore-	R.G.N. 41545/2021
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso

la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 luglio 2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ferma la responsabilità di (omissis) per i reati allo stesso ascritti e, segnatamente, per i maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. e per le condotte ex art 612 bis cod. pen. commesse ai danni di (omissis) (capi 1 e 3 della rubrica)

nonché per le minacce rivolte nei confronti di (omissis) (capo 2), ha ridotto la pena irrogata all'imputato in primo grado.

2. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta:

-violazione di legge e vizio di motivazione, mancante, manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di maltrattamenti per il ritenuto rapporto di convivenza occorso tra l'imputato e la persona offesa, considerata la modesta durata della stessa, la presenza di una coabitazione meramente saltuaria, l'assenza di una prospettiva stabile e di reciproca solidarietà, elementi pacificamente ricavabili dalle risultanze istruttorie pretermesse dalla Corte e segnatamente dal mancato rilievo assegnato al fatto che il ricorrente non aveva mai avuto le chiavi dell'appartamento della persona offesa, nonché dal portato delle dichiarazioni della (omissis) (che aveva espressamente escluso stabilità ed effettività alla convivenza per lo stato di dipendenza alcolica dell'imputato), dalla stessa intima contraddittorietà delle affermazioni rese in sentenza sul punto (quanto alla progettualità che la Corte del merito subordina all'abbandono delle dipendenze del ricorrente, aspetto in contrasto con l'effettiva presenza di un progetto di vita comune);

-vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca della persona offesa, scrutinata senza la dovuta rigorosità, ad esempio per non aver mai chiarito l'intima contraddittorietà del relativo propalato avuto riguardo alla gravità delle condotte ascritte all'imputato e alla riferita circostanza in fatto che la (omissis) era solita affidare al suddetto la figlia minore, aspetto poco credibile a fronte della lamentata aggressività dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Evidenti ragioni logico giuridiche, considerato anche il rilievo assegnato nella specie alle dichiarazioni della persona offesa nel ricostruire la relativa vicenda in fatto, impongono di anteporre lo scrutinio del secondo motivo di ricorso alla disamina del primo.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale, con rigorosità di giudizio, ha verificato con puntualità il tema della attendibilità della persona offesa e del suo narrato, segnalandone anche i momenti di conforto esterno (si veda dal primo capoverso di pagina 10 al terzo di pagina 12 della sentenza impugnata) ma anche affrontando e superando, con immediata attenzione critica tutti i rilievi sollevati sul punto con l'appello.

Dei rilievi articolati con il gravame di merito, la difesa, in questa sede ne ha, con una minima concretezza, recuperato uno solo (quello della intima

contraddittorietà del narrato nella parte in cui, malgrado la riferita aggressività dei contegni ascritti al ricorrente, è stato confermato che la persona offesa era solita affidare la figlia minore al (omissis)). Ciò, tuttavia, ribadendone il portato in termini di marcata genericità (perchè non ne argomenta la decisività rispetto all'insieme di altri elementi di segno contrario emarginati dai giudici del merito di primo e secondo grado) e, per altro verso, contestando la manifesta illogicità della risposta offerta dalla Corte del merito in termini meramente apodittici, comunque smentiti dalla linearità dell'argomentazione spesa sul punto (nel mettere in evidenza che la bambina veniva affidata al ricorrente essenzialmente in presenza della madre della persona offesa, a conferma della situazione di instabilità caratteriale che connotava gli atteggiamenti alternativamente aggressivi posti in essere dall'imputato nel tempo).

3. Il primo motivo di ricorso replica una censura prospettata in appello (si veda l'ultimo capoverso di pag. 10) ma non diversamente da quanto ritenuto con la sentenza impugnata, è infondato.

4. La motivazione resa dalla Corte sul tema, filtrata anche alla luce del portato del rilievo addotto con il gravame di merito, ai limiti della inammissibilità per la genericità della contestazione mossa, lascia trasparire una situazione in fatto che permette di ritenere sussistente l'estremo costitutivo della convivenza quale momento di collocazione complessiva delle abituali condotte vessatorie ascritte al ricorrente, favorendo un giudizio di correttezza quanto alla puntuale configurazione del fatto di cui al capo 1) della rubrica in termini di maltrattamenti. In particolare, in sentenza i contegni descritti dal capo 1 della rubrica vengono ricondotti all'interno di una relazione sentimentale che aveva portato ad una sistematica presenza del ricorrente presso l'abitazione della persona offesa (dove dormiva tutte le notti diverse da quelle nelle quali prestava attività lavorativa), per un periodo tutt'altro che breve (da ottobre 2018 al mese di aprile del 2019); frequentazione abituale connotata da vincoli affettivi e aspettative di assistenza e affidamento resi evidenti, tra l'altro, anche dal rapporto instaurato dall'imputato con la figlia della persona offesa nonché dalle progettualità comuni tradite dall'intenzione di affittare una casa più spaziosa, evidenti espressioni di quella condivisione e comunanza di vita che contrassegnano i rapporti familiari di fatto in termini non diversi dai rapporti coniugali, così da portare (le condotte realizzate in presenza di) entrambe le situazioni in questione all'interno della fattispecie incriminatrice che occupa.

Siffatta cornice fattuale risulta inadeguatamente attinta dalle critiche mosse con il ricorso, che non ne contrasta il portato mirando, piuttosto, a minarne il rilievo inferenziale facendo leva su risultanze probatorie assertivamente pretermesse o su una addotta contraddittorietà del motivare riferite, tuttavia, ad

aspetti non decisivi, perché inidonei a mettere in discussione l'evidenza delle superiori indicazioni in fatto, dirimenti nell'ottica della configurabilità del reato in contestazione.

In particolare, il fatto che il ricorrente non avesse la disponibilità delle chiavi di casa dell'appartamento della persona offesa non è in grado di inficiare la risultanza, comunque acquisita, della sua sistematica e continuativa frequentazione della casa della compagna, con la quale di fatto coabitava nell'arco temporale considerato dalla contestazione.

Per altro verso, la stabilità del rapporto sentimentale e l'effettività della convivenza non possono ritenersi aprioristicamente smentite in forza di qualificazioni astratte in tal senso asetticamente ricavate dal tenore letterale di alcuni momenti del propalato della persona offesa, sopratutto quando, come nella specie, una visione di insieme del narrato in questione, integrato dalle altre emergenze istruttorie, ha finito per fotografare, per quanto già detto, una situazione in fatto certamente compatibile con quella presa in considerazione dalla fattispecie a giudizio avuto riguardo alla riconducibilità delle condotte vessatorie realizzate dall'imputato in un ambito di comunanza di vita con la (omissis).

Infine, la presenza di una progettualità comune trova decisiva conferma nelle emergenze probatorie ricavate dalla lettura delle due conformi sentenze di merito (si veda in particolare l'inequivoco riferimento contenuto alla pagina 13, secondo capoverso, della sentenza di primo grado): quale che sia stata la ragione del naufragare di tale progetto condiviso, coerentemente indicato a supporto della ritenuta comunanza di vita in occasione delle condotte a giudizio descritte al capo 1), è aspetto che finisce, dunque, per essere indifferente, come altrettanto irrilevanti al fine devono ritenersi i profili di intrinseca contraddittorietà emarginati in parte qua dal ricorso sul punto in questione.

5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/4/2022.

Il Consigliere estensore
Benedetto Paternò Raddusa

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAG 2022
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Lorenzo